

STATUTO

**EDILI REGGIO EMILIA -
SCUOLA - A.S.E. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIA DEL
CHIONSO 22/A

Numero REA: RE - 127126

Codice fiscale: 00447280355

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B) al rep.n. 61924/15431	
STATUTO	
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa denominata "Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. Società Cooperativa Sociale", in forma breve definita "R.E.S. -A.S.E. Soc. Coop. Sociale", marchio registrato "Scuola Edile di Reggio Emilia – Formazione e Sicurezza" ®.	
La società ha sede nel Comune di Reggio Emilia, all'indirizzo risultante all'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie, anche altrove, senza stabile rappresentanza.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	

	senza fini di speculazione privata e di lucro ed ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, di cui all'art. 1 comma 1 L. 8 novembre	
	1991 n. 381, attraverso la gestione di servizi educativi, e di formazione	
	professionale e la sicurezza.	
	La Società fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato,	
	per la formazione, dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni	
	regionali e per la sicurezza dalla CNCPT, secondo quanto previsto dai	
	contratti ed accordi collettivi.	
	La Cooperativa è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali	
	previsti dal presente statuto e dai contratti collettivi ed accordi nazionali di	
	lavoro, aventi come firmatari i rappresentanti nazionali dei soci della	
	Cooperativa ed in conformità con eventuali contratti di lavoro integrativi	
	provinciali sottoscritti dai rappresentanti territoriali dei soci della	
	cooperativa, programmando la propria attività così come di seguito	
	specificato all'art. 4.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche verso i terzi.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del	
	movimento cooperativo unitario italiano. Essa aderisce alla Lega Nazionale	
	Cooperative e Mutue ed alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai loro	
	organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la	
	propria sede sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	L'attività della Cooperativa si sviluppa attraverso la promozione,	
	l'organizzazione e la gestione di attività di formazione, di servizio e	

	assistenza verso le imprese e verso le persone, che abbiano come	
	obiettivo la crescita culturale e professionale degli addetti del settore delle	
	costruzioni; inoltre la cooperativa, ha per fini istituzionali la promozione,	
	l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative	
	di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore,	
	iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione,	
	specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi,	
	tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro.	
	La cooperativa, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di	
	problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene	
	del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando	
	proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.	
	Per la realizzazione del presente oggetto sociale la cooperativa può:	
	a) promuovere e gestire attività e servizi anche individualizzati finalizzati	
	all'inserimento, alla crescita professionale, alla valorizzazione della	
	professionalità, all'assistenza formativa delle persone, in accordo con gli	
	strumenti previsti dalla contrattazione inerente il comparto edile ed affini e	
	delle norme in vigore, quali ad esempio borsa lavoro edile, libretti e sistemi	
	di attestazione della professionalità del lavoratore ed altri, e mediante	
	l'utilizzo delle risorse e delle opportunità pubbliche e private disponibili e	
	che potranno concretizzarsi;	
	b) promuovere e gestire attività e servizi finalizzati alla qualificazione della	
	cultura tecnica, alla valorizzazione del capitale professionale, all'assistenza	
	tecnico/formativa delle imprese, mediante lo sviluppo di strumenti finalizzati	
	all'analisi degli adempimenti formativi e alla strutturazione di piani formativi	

	e/o di aggiornamento del personale aziendale, avvalendosi in questo anche	
	degli strumenti messi in campo dalla contrattazione collettiva nazionale e	
	delle norme in vigore, quali ad esempio borsa lavoro edile, registrazioni	
	formative verso l'impresa ed altro;	
	c) organizzare e gestire direttamente o indirettamente attività educative e	
	formative quali ad esempio corsi professionali rivolti ai lavoratori dipendenti	
	occupati nel settore edile al fine di perfezionare le loro capacità tecniche	
	professionali e culturali ed il loro adeguamento tecnico produttivo così	
	come contemplati dai contratti nazionali di lavoro e dagli eventuali contratti	
	integrativi provinciali, sottoscritti dai	
	soci;	
	d) organizzare e gestire direttamente o indirettamente attività educative e	
	formative di varia durata ed intensità per la formazione, qualificazione,	
	riqualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale, per	
	occupati, titolari d'impresa, professionisti, soggetti a rischio di espulsione	
	dal mercato del lavoro, utenze deboli o speciali, disoccupati, inoccupati e	
	giovani che hanno seguito o stanno seguendo corsi di studio presso le	
	scuole di Stato, private o riconosciute dallo Stato;	
	e) organizzare e gestire direttamente o indirettamente attività di ricerca, di	
	indagine e di valutazione in riferimento a: dinamiche organizzative, mercato	
	del lavoro, fabbisogni formativi, metodologie di analisi, progettazione,	
	gestione e valutazione dei processi formativi;	
	f) attuare un collegamento permanente con le realtà aziendali, le categorie	
	economiche, le organizzazioni professionali e sindacali e gli enti pubblici in	
	Italia ed all'estero, al fine di realizzare la propria funzione in termini	

	scientificamente e tecnicamente avanzati, sviluppando azioni di sistema e	
	coinvolgendo istituzioni ed imprese;	
	g) facilitare la frequenza alle attività di formazione ed alle iniziative che	
	costituiscono occasione di preparazione, anche istituendo o finanziando	
	borse, premi o sussidi di studio o di addestramento professionale;	
	h) esercitare attività integrative o integrate all'insegnamento della scuola	
	secondaria inferiore e superiore e dell'università in relazione alla didattica	
	svolta dagli stessi;	
	i) diffondere cultura tecnica e aggiornamento professionale anche mediante	
	strumenti innovativi e non convenzionali, come, ad esempio servizi	
	educativi e formativi su supporto informatico, a distanza o programmati e	
	gestiti attraverso mezzi di comunicazione e/o piattaforme informatiche in	
	proprietà o di terzi;	
	j) fornire consulenze e servizi formativi ed assumere incarichi per la	
	realizzazione di specifiche attività formative per conto terzi;	
	k) realizzare ogni altra iniziativa finalizzata all'innalzamento delle	
	competenze delle persone. Per rispondere ai bisogni di assistenza	
	materiale e/o morale e comunque, per una migliore qualificazione umana,	
	morale, culturale e professionale dei soggetti di cui sopra, la Cooperativa	
	svolge la propria attività anche con fondi provenienti dal versamento del	
	contributo a carico delle imprese previsto dai contratti collettivi nazionali di	
	lavoro ed eventualmente dai contratti collettivi integrativi provinciali di	
	lavoro di cui all'articolo 3) dello Statuto; può avvalersi inoltre degli apporti	
	degli Enti pubblici e privati.	
	Per realizzare i propri scopi e quanto previsto dall'oggetto sociale, la	

	cooperativa si avvale:	
	della propria struttura tecnica;	
	delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi della vigente	
	contrattazione collettiva in edilizia, stipulata tra le parti sociali nazionali	
	rappresentate dalle articolazioni territoriali quali soci della cooperativa;	
	di soggetti pubblici o privati competenti in materia.	
	Le attività della cooperativa si esplicano in due aree operative, formazione	
	e sicurezza, strettamente integrate tra di loro.	
	1. In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:	
	a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi	
	compresi i lavoratori extracomunitari;	
	b) giovani neo diplomati e neo laureati;	
	c) giovani titolari di contratti di apprendistato o formazione-lavoro;	
	d) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese;	
	e) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;	
	f) lavoratori in mobilità.	
	La cooperativa organizza ed attua attività di formazione specifica ed	
	integrata per la sicurezza.	
	In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva	
	nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle	
	territoriali, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle	
	Organizzazioni territoriali, socie della cooperativa; tale formazione si rivolge	
	a:	
	a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;	
	b) lavoratori assunti con contratto di	

	apprendistato o di formazione lavoro;	
	c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;	
	d) lavoratori occupati;	
	e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;	
	f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;	
	g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione.	
	2. Nel campo della sicurezza la cooperativa:	
	a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:	
	allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte	
	all'attuazione della normativa antinfortunistica;	
	all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline	
	prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri	
	dell'edilizia.	
	all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e	
	salute;	
	b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di	
	materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;	
	c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione,	
	dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che	
	potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate	
	nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei	
	lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;	
	d) esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire	
	l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure	
	prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in	

	genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il	
	tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti	
	e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro	
	rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute	
	più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire	
	tempestivamente al Direttore. Ove possibile, allo scadere dei predetti	
	termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione	
	delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza,	
	al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al	
	Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore.	
	Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito	
	esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle	
	Organizzazioni territoriali socie della cooperativa per le iniziative del caso.	
	Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro	
	responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni	
	o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi	
	o di controllo previste dalla legge.	
	e) inoltre:	
	svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 D.	
	Lgs	
	81/2008;	
	- svolge funzioni di orientamento e di	
	promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;	
	- provvede alla istituzione e conservazione di	
	un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei	

	lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di	
	competenza dell'Ente, rilasciando una certificazione dell'avvenuta	
	formazione;	
	La cooperativa può altresì sviluppare ogni attività di ricerca e formazione	
	utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di	
	sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche	
	attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente	
	viene svolta in conformità con gli orientamenti degli Organismi nazionali di	
	coordinamento FORMEDIL, CNCPT ed eventuali articolazioni regionali.	
	La Cooperativa potrà partecipare a chiamate, bandi o gare d'appalto indette	
	da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per	
	lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere	
	ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti locali o altri organismi Pubblici o Privati.	
	La Cooperativa, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può concedere in locazione immobili o attrezzature a terzi	
	per lo svolgimento di attività comunque riferibili a cultura, educazione e	

	formazione. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla	
	legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono	
	definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge. Possono essere soci cooperatori gli enti che ne fanno richiesta	
	purché nel rispetto della pariteticità fra sindacato ed associazioni d'impresa.	
	La composizione dei soci e le deleghe dagli stessi esprimibili saranno	
	oggetto di regolamento interno.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, che non	
	potrà essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge.	
	Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia dello statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica	
	svolta.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa	
	allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini	
	fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo	
	di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo.	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso esclusione, fallimento, scioglimento	
	o liquidazione.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La domanda di recesso <i>deve</i> essere comunicata con raccomandata o	
	posta elettronica certificata alla Società. L'Organo amministrativo <i>deve</i>	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo <i>deve</i>	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti. Il recesso ha effetto, per	
	quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima,	
	e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	

	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano Il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i	
	regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore	
	del capitale sottoscritto o ai pagamenti di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	
	e) che, a valutazione dell'organo	
	amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in effettiva concorrenza	
	con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	

	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno o posta elettronica certificata. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio	
	arbitrale, regolato dagli artt. 38 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata o	
	posta elettronica certificata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 12 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od	

	esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e),	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e	
	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 14 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4	

	della Legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 15 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del	
	valore di E. 25,00. Ogni socio deve sottoscrivere un numero di quote pari a	
	n. 50,00.	
	Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo	
	provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere	
	a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 17 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere	
	stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle	
	quote emesse;	

	c)	il termine minimo di durata del conferimento;
	d)	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili
	e	e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di
		remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti
		rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
	e)	i diritti patrimoniali in caso di recesso.
		A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle
		quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione
		all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella
		delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un
		terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in
		assemblea generale.
		Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti
		spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo
		determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per
		legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione
		di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba
		procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste
		ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei
		sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai
		soci cooperatori.
		La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono
		attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
		Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)
		Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il

	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 19 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote	
	ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge dal capitale	
	sociale dei soci sovventori rappresentato da quote del valore nominale di	
	euro 25,00 ciascuna, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per	
	statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per	
	deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né	

	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote <i>deve</i> darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata o posta	
	elettronica certificata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale	
	acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e	
	accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità	
	patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Società <i>deve</i> iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione <i>deve</i> essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 21 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, <i>ovvero</i>	

	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione del risultato	
	d'esercizio.	
	L'Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01 .92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima.	
	c) alla costituzione di riserve indivisibili.	
	E' fatto divieto di distribuire utili.	
	Art. 22 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto	
	previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,	
	ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	ORGANI SOCIALI	

	Art. 23 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 24 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo	
	amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, oppure tramite posta	
	elettronica certificata o con altro metodo comunque idoneo ad accertare	
	l'avvenuto ricevimento da parte del socio, inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o	
	altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima ed eventualmente della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano	
	tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti	
	o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate	
	ai soci sovventori stabilendone gli importi ed	
	i caratteri di cui al precedente art. 15, nonché sui voli spettanti secondo i	
	conferimenti;	

3.	procede alla nomina ed alla revoca	
	dell'organo amministrativo su indicazione dei soci,	
	secondo quanto previsto dall'art. 30;	
4.	procede alla eventuale nomina dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale;	
5.	determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
6.	approva i regolamenti interni;	
7.	delibera di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
8.	provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
9.	delibera sulla responsabilità degli	
	Amministratori e dei Sindaci;	
10.	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve	
	essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti	
	che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	

	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.	
	Art. 27 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 28 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte. Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo	
	lettera da presentare al Presidente dell'assemblea dei soci, il nome del	
	proprio rappresentante. In mancanza, la persona giuridica socia potrà	
	essere rappresentata dal Legale Rappresentante.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	

	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in	
	sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 16 (sedici) Consiglieri. La metà dei	
	Consiglieri viene indicata dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori,	
	socie della cooperativa, (FILLEA, FILCA, FENEAL) delle realtà	
	territorialmente competenti e l'altra metà dalle Organizzazioni	
	Imprenditoriali, socie della cooperativa, (Legacoop Emilia Ovest,	
	Confcooperative RE, ANIEM CONFIMI EMILIA, CNA RE, ANCE	
	UNINDUSTRIA RE, LAPAM FEDERIMPRESA CONFARTIGIANATO MO E	
	RE) del settore costruzioni delle realtà territorialmente competenti. Essi	

	rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.	
	Essi sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta al Consiglio determinare	
	il compenso dovuto ai suoi membri che prestino continuativamente ed in	
	modo esclusivo la loro opera in pro della società.	
	Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che insieme	
	costituiscono Il comitato di Presidenza.	
	Il Consiglio elegge quale Presidente il Consigliere indicato dalle	
	Associazioni Imprenditoriali e scelto tra i Consiglieri loro rappresentanti.	
	Il Presidente dura in carica 3 anni e decade assieme al Consiglio di	
	Amministrazione; la scadenza degli amministratori coinciderà con l'anno	
	edile (01/10 - 30/09).	
	Il Consiglio elegge quale Vice Presidente il Consigliere indicato dalle	
	Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (FILLEA, FILCA, FENEAL) delle	
	realtà territorialmente competenti e scelto tra i Consiglieri loro	
	rappresentanti. Il Vice Presidente dura in carica un anno.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione sulla gestione,	
	specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un numero di mandati	
	superiore a quello previsto dalla legge e scadono in coincidenza con l'anno	
	edile.	
	Art. 31 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	

	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone l'esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Inoltre l'Organo Amministrativo può:	
	1. conferire procure, sia generali che speciali;	
	2. nominare il direttore determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri	
	rappresentativi;	
	3. Delegare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo art. 37, ogni	
	altra materia che ritiene ad essa delegabile ai fini del conseguimento degli	
	scopi di cui al presente statuto;	
	4. Assegnare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo art. 37, i	
	budget annuali fino a concorrenza dei quali le commissioni stesse sono	
	tenute a sviluppare le proprie attività ai sensi del comma 3 del medesimo	
	art. 37. Tale assegnazione viene affidata a seguito della valutazione del	
	piano previsionale. Il budget annuale può essere modificato nel corso	
	dell'esercizio.	
	Il Presidente ed il Vice-Presidente, in carica, costituiscono il Comitato di	
	Presidenza. Il Comitato di presidenza:	
	a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,	
	seguendone l'esecuzione;	

	b) intrattiene i rapporti con i terzi a nome della Cooperativa;	
	c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del direttore	
	determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri rappresentativi;	
	d) propone la possibilità di conferire procura speciale o generale;	
	e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;	
	f) sovrintende al lavoro delle Commissioni d'Area di cui al successivo art.	
	37. Il Comitato di Presidenza, inoltre, gestisce, sulla base degli indirizzi del	
	Consiglio di Amministrazione, le risorse della Cooperativa con firma	
	congiunta e riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni, sei	
	mesi, sulle operazioni di maggior rilievo, sull'andamento della gestione,	
	evidenziando i risultati di area e sulla loro prevedibile evoluzione.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o	
	impedimento, dal Vicepresidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	
	cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento,	
	dal Vicepresidente a mezzo invito trasmesso mediante strumenti che	
	attestino la relativa ricezione, da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire	
	anche mediante mezzi di telecomunicazione ossia video conferenza. E'	
	ammessa pertanto la partecipazione alle riunioni del Consiglio di	

	Amministrazione anche mediante video o teleconferenza od altri strumenti	
	di comunicazione che consentano l'identificazione dei membri intervenuti, il	
	contestuale scambio di informazioni e la discussione sulle materie da	
	trattare.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale,	
	se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la	
	convocazione	
	dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione é tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino	
	alla sostituzione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	La carica di amministratore è di norma espletata a titolo gratuito. Spetta	
	comunque all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, secondo	
	quanto indicato all'art. 25.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se	
	nominato, determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori	
	investiti di particolari cariche.	

	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo	
	amministrativo può nominare Institori e Procuratori.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vicepresidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Nello svolgimento delle proprie funzioni il Presidente dovrà sempre agire di	
	concerto con il Vicepresidente. Gli atti amministrativi e gestionali saranno	
	sottoscritti da entrambi ad eccezione di quelli che per legge o per prassi	
	prevedano una sola firma, nel qual caso provvederà il Presidente ed in sua	
	assenza o impedimento il Vicepresidente.	
	Art. 36 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti	
	dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	

	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Art. 36 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti	
	dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile ed è quindi	
	integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
	Art. 37 (Commissioni d'Area)	
	Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 4 punto 1 del presente Statuto la	
	Cooperativa si articola in una Commissione Formazione e Orientamento.	
	Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 4 punto 2 del presente Statuto la	
	Cooperativa si articola in una Commissione Sicurezza.	
	Le suddette Commissioni d'Area valutano i progetti e le iniziative che, in	
	ordine al raggiungimento dei fini statutarî gli competono. Le Commissioni	
	d'Area, altresì, elaborano e propongono al Consiglio le scelte strategiche	
	per il perseguimento degli scopi della Cooperativa, nell'ambito del mandato	
	ad esso conferito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni	

	nazionali. Le Commissioni d'Area, inoltre, svolgono ogni altra attività che	
	sia ad esse delegata dal Consiglio di amministrazione.	
	Le Commissioni pongono in essere le attività di cui al comma 3 del	
	presente articolo attraverso il Direttore che, su mandato del Consiglio di	
	Amministrazione, si può avvalere di responsabili d'area, scelti fra il	
	personale dipendente dell'Ente.	
	Le Commissioni svolgono le attività di cui al precedente comma 3 del	
	presente articolo nell'ambito del budget fissato annualmente dal Consiglio.	
	Ogni sei mesi e qualora lo richieda il Consiglio le Commissioni presentano	
	al Consiglio stesso una relazione sull'attività svolta, al fine di verificare sia	
	la congruità al mandato ad esse conferito, sia la compatibilità con i costi	
	effettivamente sostenuti.	
	Il regolamento interno dovrà definire la modalità di gestione contabile delle	
	aree.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	

	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
	categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da	
	parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa	
	adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui agli arti. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Reggio	
	Emilia.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.	
	Lgs. n. 5/2003.	

	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere	
	alla completezza Art. 39 (Arbitri e procedimento).	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui agli arti. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Reggio	
	Emilia.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.	
	Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	

	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezzaArt. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui agli arti. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Reggio	
	Emilia.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.	
	Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	

	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della	
	costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle	
	parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 40 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la	
	mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita	
	agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;	
	2. ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Art. 43 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati	
	dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà	
	opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti	
	i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con	
	le maggioranze previste dal precedente art. 26.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di riserve indivisibili, di remunerazione del capitale, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 45 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente la	
	"disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti	
	il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del	
	codice civile e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico	
	ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo	
	amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto	
	alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il	
	numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle	
	venti unità.	

FIRMATO: ZINI ENRICO - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGILLO